

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

Contrattualistica internazionale: le joint ventures contrattuali e societarie

Con il termine "joint ventures" s'intendono tutte quelle situazioni in cui più imprenditori di diverse nazionalità collaborano in modo istituzionalizzato.

Le joint ventures sono importanti non solo per le grandi imprese, ma anche per le piccole imprese ed è proprio il carattere dell'istituzionalizzazione che le rende diverse da altre figure contrattuali che sono, invece, destinate ad un singolo affare come, ad esempio, il contratto di distribuzione.

Le joint ventures possono essere societarie oppure contrattuali: nel primo caso, viene a costituirsi un nuovo soggetto giuridico (appunto, una società) con propria personalità giuridica e proprio patrimonio, mentre, invece, nel secondo caso, non viene costituito un nuovo soggetto giuridico ed i rapporti tra le imprese sono disciplinati dal contratto stesso di joint venture.

Dunque vi sono più livelli di collaborazione commerciale istituzionalizzata, che si può ottenere tramite joint venture, che è, appunto, una nuova organizzazione di affari, gestita da più soggetti, al fine di mettere in comune i propri mezzi per lo svolgimento di una determinata attività (o operazione economica).

Si tratta di contratti giuridicamente e commercialmente atipici, per i quali bisogna elaborare

schemi che l'ordinamento giuridico non ha già e che siano corrispondenti e soddisfacenti alla volontà delle parti.

La “collaborazione istituzionalizzata” consta di organizzazione e gestione della cooperazione: non vi è necessariamente una nuova società, bensì vi è una nuova organizzazione d'affari, un nuovo centro organizzativo con o senza soggettività o personalità giuridica, gestito da più di un imprenditore, con la messa in comune di mezzi ed attività ed è proprio questo complesso che rende la joint venture commercialmente ed economicamente tipizzata.

Gli elementi giuridici qualificanti della joint venture sono: natura, finalità, oggetto, durata:

a) finalità: la joint venture è volta al raggiungimento di un fine comune;

b) oggetto: il rapporto di cooperazione presuppone compartecipazione agli investimenti e condivisione dei rischi;

c) durata: periodo congruo alla realizzazione del risultato (istituzionalizzazione della cooperazione);

d) oggetto: è il rapporto di collaborazione, (non il risultato finale, che invece è l'obiettivo).

Dunque, si ripete, trattasi di un'impresa comune e vi è condivisione di investimenti e rischi, con diversi livelli di compartecipazione e condivisione.

Inoltre, quando la joint venture viene fatta tra un imprenditore italiano ed un altro straniero, è molto importante capire che veste giuridica viene data, nell'altro Paese, alla volontà contrattuale, cioè come viene inquadrata nell'altro Paese la fattispecie giuridico-commerciale di cui trattasi. Dunque, in merito alla joint venture, è anche consigliabile vedere la sua compatibilità e la sua possibilità di recepimento nell'altro Paese.

E' altresì, importante, verificare di volta in volta se è più conveniente una joint venture contrattuale oppure una joint venture societaria.

Ad esempio, infatti, nella joint venture contrattuale i limiti all'autonomia privata sono minori rispetto ai modelli rigidi e predeterminati previsti per le società, dunque vi è maggiore flessibilità contrattuale (nei contesti internazionali l'autonomia contrattuale è ancora maggiore).

Ancora, con la costituzione di una società vi è separazione tra il rischio della persona fisica ed il rischio della società, così come anche vi è separazione tra la responsabilità della persona fisica e la responsabilità della persona fisica nella qualità di membro della società.

Ancora, attesa la libera circolazione delle merci esistente tra Stati membri dell'Unione Europea, può essere conveniente costituire una società perché, magari, vi è interesse a beneficiare dell' origine comunitaria del prodotto che quindi, sul mercato, non incontrerà i limiti che incontrano le merci provenienti da Stati extra-UE.

In linea generale, alle società si applica il diritto dello Stato in cui essa è stata costituita; tuttavia, vi sono aspetti del rapporto giuridico – commerciale cui si applicano le norme, anche di applicazione necessaria, del Paese con cui si vengono ad avere affari di cui, chiaramente, bisogna tener conto.

In passato, in merito alla legge disciplinante il rapporto, in giurisprudenza si richiedeva comunque un minimo nesso di collegamento con l'ordinamento scelto come applicabile e tale requisito si basava sul rispetto dell'ordine pubblico.

Oggi, invece, vi è massima libertà, si può scegliere qualunque legge, non solo afferente ad un ordinamento statale, ma si può scegliere addirittura anche una regolamentazione non statale, come la lex mercatoria e perfino disciplinare i singoli aspetti del contratto facendo riferimento, rispettivamente, a più ordinamenti giuridici.

Comunque, è bene ricordare che conviene comunque scegliere un determinato ordinamento di riferimento, atteso che è difficile poter prevedere tutte le possibili eventualità afferenti allo svolgimento del rapporto contrattuale.

Si evidenzia che non è certo la durata che fa propendere per la scelta tra joint venture con costituzione di società o joint venture contrattuale: vi sono, ad esempio, le cd. "special purpose vehicles" che possono durare pochissimo, costruite perché funzionali a determinate operazioni.

In giurisprudenza si è cercato di far rientrare la joint venture in schemi giuridici già conosciuti dall'ordinamento, come i Consorzi o le A.T.I. (Associazioni Temporanee di Imprese) o il G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) o le cd. "Reti di imprese", considerato che, in sostanza, vi è tipicità sociale ed atipicità giuridica.

La joint venture può essere impiegata anche in tema di proprietà intellettuale, trasferimento di tecnologia, know-how ed appalti.

In conclusione, la materia è interessante, ma anche complessa e delicata nei suoi vari aspetti: è, dunque, consigliabile l'assistenza di un avvocato internazionalista, meglio ancora se giurista linguista.